

**RICORSO PER AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DI UN CONTO
CORRENTE NELL'INTERESSE DEL MINORE**

**AL SIG. GIUDICE TUTELARE
presso il TRIBUNALE di CALTANISSETTA**

IL/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

padre / madre esercente la potestà e legale rappresentante del/della
minore _____

nato/a a _____ il _____ residenti
in _____ Via _____

ESPONE ALLA S.V. QUANTO SEGUE

- **Il/la minore è titolare della pensione di invalidità civile e/o indennità di accompagnamento erogate dall'INPS e riscossi presso la Banca / l'Ufficio Postale di _____ ,**
- **Poiché, secondo le norme vigenti, le stesse non potranno più essere pagate in contanti se superano l'importo di Euro mille**

CHIEDE

alla S.V. di essere autorizzat _____ all'apertura di un conto corrente presso la Banca/l'Ufficio Postale di _____ sul quale accreditare le indennità di cui sopra e autorizzare al prelievo dei relativi importi per il mantenimento e la cura del/della minore.

Caltanissetta lì _____

Firma

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE – UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

In riferimento alle istanze depositate presso la Cancelleria di questo Ufficio aventi ad oggetto l'autorizzazione, da parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, a riscuotere i ratei mensili di **indennità di frequenza e di indennità di accompagnamento** spettanti ai Figli minori disabili nonché te eventuali somme arretrate, si ritiene opportuno segnalare clic:

- 1) Non deve ritenersi soggetta ad autorizzazione del Giudice Tutelare la riscossione di somme a scadenza periodica, non costituenti provento di lavoro del minore quali, appunto, l'indennità di frequenza o l'indennità di accompagnamento, in quanto il termine "capitali" contenuto nella disposizione di cui all'art. 320 c.c. deve intendersi riferito a somme versate "una tantum" e destinate, di conseguenza, a produrre frutti nel lungo periodo;
- 2) le somme erogate periodicamente, a titolo di indennità di frequenza o di indennità di accompagnamento sono, invece, destinate per loro natura a essere direttamente utilizzate dall'esercente la potestà per l'assistenza e la cura del minore portatore di *handicap* e non sono soggette a prescrizioni sul reimpiego da parte del G.T., dovendo dunque essere lasciate nella disponibilità dei genitori per la realizzazione delle finalità stabilite dalla legislazione (frequenza di corsi scolastici o eli formazione o svolgimento di trattamenti terapeutici o riabilitativi, assistenza di un accompagnatore), fatta solo salva la loro responsabilità circa il corretto utilizzo;
- 3) le esposte considerazioni devono essere estese anche all'ipotesi in cui i genitori del minore debbano riscuotere i ratei arretrati dell'indennità di frequenza, posto che la natura giuridica di detta indennità non muta in relazione alle concrete modalità di erogazione o alla tempestività della stessa.
- 4) il rappresentante può compiere, senza necessità di specifica autorizzazione del giudice tutelare, anche tutti i singoli atti strettamente collegati e necessari per il perseguimento e la realizzazione dell'obiettivo finale (Cass. civ., sez. I. 13 maggio 2011 n. 10654 *) e, dunque, in particolare, il rappresentante medesimo gode della facoltà di compiere ogni atto successivo fisiologicamente connesso alla percezione degli importi periodici, senza necessità di un intervento giudiziale.

Caltanissetta, lì 16 luglio 2014

Il Giudice Tutelare

Sez. 1, **Sentenza n. 10654 del 13/05/2011 (Rv. 618036)*

Presidente: Rovelli LA. **Estensore-'** Dogliotti M. **Relatore:** Dogliotti M. **P.M.** Golia A. **(Conf.)**

Il genitore, autorizzato dal tribunale ai sensi dell'art. 320, quinto comma, cod. civ., alla continuazione dell'esercizio dell'impresa commerciale del minore, può compiere, senza necessità di specifica autorizzazione del giudice tutelare, anche i singoli atti strettamente collegati a tale esercizio, stante il carattere dinamico dell'impresa e la necessità di assumere decisioni pronte e tempestive, le quali sarebbero gravemente ostacolate, o addirittura paralizzate qualora, per ogni singolo atto, occorresse rivolgersi all'autorità giudiziaria, pertanto, non necessita di previa autorizzazione la stipula del contratto di apertura di credito bancario, essendo strumento fondamentale e presupposto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, la quale non potrebbe svolgersi senza i fondi necessari. E, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 320, quinto comma, cod. civ., sollevata con riferimento all'art. 3 Cost., per violazione del principio di uguaglianza tra minore esercente e minore non esercente un'attività commerciale, dal momento che nel primo caso è prevista dalla legge una duplice autorizzazione (provvisoria da parte del giudice tutelare, definitiva da parte del tribunale in composizione collegiale che, in detta sede, può controllare e valutare l'attività svolta dopo la prima autorizzazione) e che, in forza dell'art. 334 cod. civ., in ipotesi di cattiva amministrazione del patrimonio del minore, il tribunale per i minorenni può stabilire condizioni e prescrizioni ai genitori e, nei casi più gravi, rimuovere entrambi o uno di essi dall'amministrazione, come pure il curatore speciale esercente l'impresa.

Informazioni Utili

2. Il ricorso si presenta unitamente alla nota di iscrizione a ruolo e alla copia del libretto INPS o documento equivalente, presso la cancelleria Civile della Volontaria Giurisdizione ubicata al terzo piano alla stanza 308 oppure 333 dal lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30
3. è necessario allegare una marca di euro 27,00
4. la marca può essere acquistata nelle tabaccherie o presso il bar sito all'interno del Palazzo di Giustizia.